

Allegato "✓" composto da n. 4 fogli
alla deliberazione del Comitato Esecutivo.

n° 191 dd. 30 NOV 2015

SECRETARIO
GENERALE


DR. VALERIO BAZZANELLA

Imposta di bollo pari ad €. 32,00
assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 13471/15 del
23.02.2015

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE PER PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE

NATALE 2015

N. _____ Reg. Atti privati

L'anno duemilaquindici, addì _____ del mese di _____, nella sede della Comunità
Alta Valsugana e Bersntol - Piazza Gavazzi, 4 - Pergine Valsugana.

TRA

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con sede in Pergine Valsugana (Tn)
- piazza Gavazzi, 4 - codice fiscale 02143860225 nella persona del dott.
Luca Dalla Rosa, nato a Trento il 13/08/1964, nella sua qualità di
Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione, a ciò
autorizzato con deliberazioni della Giunta n. 109 dd. 29/5/2008 e n. 3 dd.
21/01/2015, nonché con Decreto del Presidente n. 22 dd. 04/11/2015, di
seguito definito "Committente";

E

Marchiori Alessio, nato a Trento il 06 maggio 1973 e residente a Pergine
Valsugana, fr. Zivignago, via alla Cargadora, n. 3, c.f.
MRCLSS73E06L378N, di seguito definito per brevità "Prestatore";

PREMESSO

- che il Committente intende conferire l'incarico per l'effettuazione della prestazione di addetto a Direttore Responsabile Natale 2015 di un'uscita del periodico d'informazione della Comunità, giusta deliberazione giuntale n. dd. 30/11/2015;
- che il Prestatore dichiara di avere le capacità tecniche per realizzare tale

obiettivo in completa autonomia, se pur nelle linee guida che il Committente indicherà per una migliore riuscita del progetto stesso, che le prestazioni richieste non costituiscono svolgimento di attività professionale abituale e continuativa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - AUTONOMIA

Nell'espletamento della sua attività il Prestatore opererà in assoluta autonomia, senza vincoli di orario e di presenza, senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte del Committente, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 2.

ART. 2 - ATTIVITA' DEL PRESTATORE

La prestazione professionale di Direttore Responsabile richiesta al Prestatore si compone delle seguenti attività di natura redazionale:

- presenza alle sedute della “*Commissione affari istituzionali, notiziario, comunicazioni, URP, urbanistica e minoranze linguistiche*” quando è convocata nella veste di comitato di redazione del “bollettino” per definire i servizi editoriali del periodico d’informazione della Comunità (un’uscita anno 2015);
- reperibilità telefonica e tramite posta elettronica;
- supervisione nella scelta dei pezzi, del taglio, delle immagini delle copertine e delle pagine interne;
- verifica della rispondenza dei pezzi alle finalità e ai contenuti emersi nel comitato di redazione e con l’Assessore competente;
- proposta e individuazione del layout grafico, del materiale, degli articoli e rubriche assieme al comitato di redazione e all’Assessore competente;
- operazioni di taglio, sistemazione e correzione dei pezzi qualora richiesto dal comitato di redazione e dall’Assessore competente;
- produzione dei numeri della rivista in formato elettronico per la stampa;

- supervisione e revisione dei materiali e delle bozze di stampa;

Resta inteso che la prestazione professionale di cui sopra sarà svolta senza alcun utilizzo di strutture e attrezzature del Committente.

Il Prestatore solleva espressamente il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità discendente dalla prestazione professionale di cui sopra.

ART. 3 – TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE

La prestazione terminerà il 31 dicembre 2015. Fermo quanto stabilito al successivo art. 6 (“Revoca delle parti”), è comunque facoltà del Committente recedere anticipatamente dal contratto, per qualsiasi causa, previa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza della prestazione.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l’opera che il Prestatore renderà, viene stabilito nell’importo omnicomprensivo di €. 600,00.=, per l’uscita del periodico d’informazione della Comunità. La liquidazione del corrispettivo avverrà in unica soluzione dietro presentazione, all’avvenuta uscita, di regolare nota spese, su visto conforme di regolarità del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione. La liquidazione e pagamento della nota spese avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa al protocollo dell’Ente. Il pagamento si intende effettuato con l’emissione del mandato.

ART. 5 - ADEMPIMENTI FISCALI

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione di lavoro autonomo regolata dall’art. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

ART. 6 - REVOCA DELLE PARTI

Fermo quanto stabilito al precedente art. 3 (“Termine per l’effettuazione della

“prestazione”) le parti si riservano la facoltà di motivata revoca del presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita per l’adempimento della prestazione secondo le seguenti modalità: con preavviso a mezzo comunicazione scritta, da ambo le parti, da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza della prestazione.

ART. 7 - PIANO ANTICORRUZIONE

Si dà atto che le disposizioni del piano triennale 2015-2017 di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione giuntale n. 8 dd. 30.01.2015, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento vigente nella Comunità approvato con deliberazione giuntale n. 191 dd. 30 dicembre 2014, si applicano anche all'affidatario della presente prestazione, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività del presente atto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Ad integrazione di quanto previsto agli artt. 3 e 6, la convenzione si intende risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di inadempienza del Prestatore, previa notificazione scritta da inviarsi a cura della Comunità, a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio del Prestatore.

Ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione della convenzione si verifica di diritto quando la Comunità dichiara al Prestatore che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

Al ricorrere dell'ipotesi sopra prevista, la Comunità non compensa le prestazioni non eseguite, ovvero non eseguite correttamente, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando la Comunità accerti che l'esecuzione delle prestazioni non procedono secondo le condizioni stabilite, può fissare,

mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale il Prestatore si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, la convenzione è risolta di diritto.

ART. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine si obbliga a comunicare al Committente, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La convenzione è comunque risolta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Il Prestatore si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

Sarà cura del Committente comunicare il codice CIG, utilizzando apposita modulistica che sarà inviata al Prestatore e da questo restituita debitamente compilata e sottoscritta. In ottemperanza a quanto disposto dalla L 136/2010, il Codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente su ciascuna fattura inviata al Committente, oltreché su tutti i documenti amministrativi e contabili della Società, sia cartacei che informativi, riguardanti il servizio.

ART. 10 – PRIVACY

Il prestatore garantisce la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione.

Si impegna altresì a trattare eventuali dati personali di dipendenti, utenti, amministratori, fornitori, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Titolare del trattamento dei dati in questione è la Comunità Alta Valsugana e Bersntol; con la stipulazione della presente convenzione il Prestatore è nominato dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol Responsabile del trattamento. In quanto Responsabile, il Prestatore dovrà attenersi ai compiti ed alle istruzioni stabiliti dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, di cui al Titolo V della parte I - Sicurezza dei dati e dei sistemi - del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ad esso allegato (allegato B). Su richiesta della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, il Prestatore dovrà presentare al medesimo una relazione scritta in ordine alle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche in ordine al trattamento dati da parte del Prestatore e ogni altra iniziativa di vigilanza sulla puntuale osservanza da parte del Prestatore medesimo della disposizioni di legge e delle istruzioni impartite.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante la presente convenzione è competente il Foro di Trento.

ART. 12 - REGISTRAZIONE – SPESE – IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e succ. mod. ed integr.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico del Prestatore.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione n. 13471/15
dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il
23.02.2015.

Redatto in unico esemplare, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai
sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

IL PRESTATORE

- sig. Alessio Marchiori -

IL COMMITTENTE

- dott. Luca Dalla Rosa -